

Decreto federale

Disegno

sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2013–2015 di Davos e di altre misure di sicurezza

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) negli anni 2013–2015 a Davos è approvato.

Art. 2

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2013 dura al massimo dal 14 al 28 gennaio 2013 (15 giorni al massimo).

Art. 3

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2014 e del WEF 2015 è approvato secondo le medesime modalità e nella medesima entità del WEF 2013, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).

Art. 4

Le spese per le prestazioni fornite a favore delle autorità civili dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, saranno a carico del Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novem-

¹ RS 510.10

² FF 2012 2505

bre 2006³ sugli emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 2006⁴ concernenti le attività commerciali del DDPS.

Art. 5

Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente connesse all'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006⁵ sugli emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 2006⁶ concernenti le attività commerciali del DDPS.

Art. 6

Il DDPS allestisce all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sulla situazione in materia di sicurezza prima di ciascun incontro annuale del WEF degli anni 2013–2015 e un rapporto sull'impiego dell'esercito al termine di suddetti incontri.

Art. 7

Il presente decreto non sottostà a referendum.

³ RS 172.045.103

⁴ www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese)

⁵ RS 172.045.103

⁶ www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese)